



Comune di PRALORMO
Città Metropolitana di Torino

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2026.**

L'anno **2025** addì **22** del mese di **Dicembre** alle ore **19.00** nella sala delle Adunanze Consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta **ordinaria** ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i signori:

N. ORD.	COGNOME E NOME	Incarico	Presente/Assente
1	BURZIO Emma	Sindaco	P
2	MUSSO Mario	Consigliere Anziano	P
3	ABBONA Francesco	Vice Sindaco	P
4	VERGNANO Chiara	Consigliere	P
5	FERRARI Stefano	Consigliere	AG
6	FISSORE Riccardo	Consigliere	P
7	MARINO Giovanni	Consigliere	P
8	GALLO Gianluca	Consigliere	P
9	CAVALLARO Alessandro	Consigliere	P
10	NOVO Fabio	Consigliere	P
11	SORBA Stefano	Consigliere	P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa TRUSCIA Stefania.

La Signora BURZIO Emma nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento che forma oggetto del presente verbale.

Premesso che:

- con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
 - la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
 - il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato e integrato il Decreto Legislativo n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il Decreto Legislativo n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;
- Richiamato l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014, in base al quale “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

Richiamato inoltre l’art. 170 del Decreto Legislativo n. 267/2000, modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014, il quale testualmente recita:

Articolo 170 Documento Unico di Programmazione

- 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo Documento Unico di Programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*
- 2. Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*
- 3. Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*
- 4. Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 5. Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.*
- 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento Unico di Programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011,*

n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 8;

Visto il decreto del 18 maggio 2018 del Ministero Economia e Finanza, che ha stabilito che per gli enti fino a 2.000 abitanti sono introdotte ulteriori semplificazioni, determinando che “Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l’organizzazione dell’Ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell’esempio n. 1 dell’appendice tecnica.”

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:

- a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
- sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione;
- previo coinvolgimento della struttura organizzativa;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 25/06/2024 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2024/2029;

Visto il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026/2028 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 29/10/2025;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026/2028, al fine di renderlo coerente con le scelte dell’Amministrazione a seguito della formulazione delle previsioni di bilancio 2026/2028 e delle novità normative intervenute successivamente alla precedente approvazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 11/11/2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026/2028;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 11/11/2025 con la quale sono stati approvati gli schemi di bilancio di previsione 2026/2028 e gli atti connessi;

Visto che non sono pervenute proposte di emendamento allo stesso Documento da parte dei

Consiglieri Comunali.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione n. 11 del 15.03.2021;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto che l'Organo di revisione ha espresso il proprio parere favorevole con apposita relazione agli atti d'ufficio;

Per quanto sopra premesso e considerato

Si propone affinché il Consiglio Comunale

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto i profili della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 267/2000;

DELIBERI

- 1) Di approvare, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato per il periodo 2026/2028 allegato alla presente.
- 2) Di pubblicare il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026/2028 definitivamente approvato, sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 170, comma 7, del TUEL, il Regolamento di contabilità dell'Ente prevede i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione.
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione, dando atto che è stato presentato **un emendamento**, prot. 5593 del 22/12/2025, che viene allegato al presente verbale, per sostituire integralmente il testo della proposta sopra riportata con il seguente testo:

" Premesso che:

- con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la Legge 16/06/1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'Addizionale

Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- l'art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98, stabilisce che i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 del medesimo articolo con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 sopra citato;

- la nota interpretativa dell'A.N.C.I. in data 07/02/2007 sulle principali novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 in materia di addizionale comunale all'IRPEF, in particolare il paragrafo 2.2. che prevede una norma di salvaguardia per tutti i Comuni che non intendano adottare un livello minimo di esenzione, facendo riferimento all'art. 1, c. 4, del Decreto Legislativo n. 360/1998 e s.m.i., il quale stabilisce che l'addizionale comunale sia dovuta solo se, per lo stesso anno di imposta, il contribuente debba comunque l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute;

Vista la Legge 30/12/2021 n.234 (Legge di Bilancio per l'anno 2022), che all'art. 1 comma 2 lettera a), ha provveduto alla riformulazione dell'art.11, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) di cui al D.P.R.22/12/1986 n.917, stabilendo che l'Irpef è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art.10 del Tuir, specifiche aliquote differenziate per quattro scaglioni di reddito che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31/12/2021;

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Ritenuto opportuno da parte dell'amministrazione, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2026/2028, al fine prioritario di salvaguardare gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti previste in bilancio per la crescente necessità di risorse per fare fronte alla necessità di nuovi servizi e dell'azione inflattiva sui prezzi delle materie e dei servizi, nonché l'attuazione dei programmi e progetti di sviluppo:

- confermare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- stabilire un'aliquota unica in misura pari allo 0,3% come per l'anno precedente, senza l'applicazione di aliquote differenziate per scaglioni e senza definire soglie di esenzione aggiuntive a quelle stabilite dalla Legge;

Visti:

- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 11/11/2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2026/2028;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 11/11/2025 con la quale sono stati predisposti gli schemi del bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 ed i relativi allegati;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2023 con la quale è stato modificato il regolamento generale delle entrate, introducendo le modalità di variazione dell'aliquota e delle soglie di esenzione relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione n. 11 del 15/03/2021;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto i profili della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 267/2000;

Si propone affinché il Consiglio Comunale deliberi

- 1) Di stabilire per l'anno 2026, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,3% senza l'applicazione di aliquote differenziate per scaglioni e senza definire soglie di esenzione aggiuntive a quelle stabilite dalla Legge.
- 2) Di fare rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale al decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e alle successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, attraverso pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 4) Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 267/2000."

Prende la parola il Consigliere Cavallaro, il quale contesta, a prescindere dalla percentuale fissata, la mancanza di una fascia di esenzione. Propongono una fascia di esenzione per i cittadini con redditi al di sotto di un certo importo. Ritengono che tale previsione possa costituire un incentivo per aumentare la popolazione. Dichiaro, quindi, il voto contrario del proprio gruppo.

Risponde il Sindaco, il quale ritiene che tale esenzione non sia applicabile in quanto si colpirebbero i cittadini con il reddito superiore. Si precisa che l'addizionale è abbattuta per legge sotto determinati redditi.

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione palese l'emendamento sopra indicato.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 10 Consiglieri
Votanti n. 10 Consiglieri
Voti favorevoli n. 10 Consiglieri
Voti contrari zero
Voti astenuti zero

Visto l'esito della votazione, il Consiglio Comunale

DELIBERA

DI APPROVARE l'emendamento sopra riportato, costituente il corpo della deliberazione oggetto della presente discussione e votazione ed allegato alla presente.

Successivamente il Sindaco, preso atto che l'emendamento è stato approvato, pone in votazione palese la proposta di deliberazione così come emendata.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 10 Consiglieri
Votanti n. 10 Consiglieri
Voti favorevoli n. 7 Consiglieri
Voti contrari n. 3 (Novo, Cavallaro, Sorba)
Voti astenuti n. zero

Visto l'esito della votazione, il Consiglio Comunale

DELIBERA

DI APPROVARE la deliberazione così come emendata.

Il Sindaco pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 10 Consiglieri
Votanti n. 10 Consiglieri
Voti favorevoli n. 7 Consiglieri
Voti contrari n. 3 (Novo, Cavallaro, Sorba)
Voti astenuti n. zero

Visto l'esito della votazione, il Consiglio Comunale

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata eseguibilità della deliberazione così come emendata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 25**

Ufficio Proponente: **Ufficio Economico Finanziario**

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Economico Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/12/2025

Il Responsabile di Settore

Maurilio Lanaro

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Maurilio Lanaro

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

F.to BURZIO Emma

Il Consigliere Anziano

F.to MUSSO Mario

Il Segretario Comunale

F.to TRUSCIA Stefania